

AGEVOLAZIONI

I bonus energetici “conquistano” un altro trimestre

di Laura Mazzola

OneDay Master

CREDITI D'IMPOSTA ENERGIA E GAS: NOVITÀ E ULTIMI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

[Scopri di più >](#)

I **crediti di imposta per gli acquisti di energia elettrica e gas naturale** sono stati estesi, con delle modifiche, anche al **primo trimestre dell'anno 2023**.

Tale estensione è prevista all'interno dell'articolo unico, [commi da 2 a 9](#), della **Legge di bilancio per il 2023** (L. 197/2022).

In particolare, il **credito di imposta**, in riferimento alle spese sostenute per la **componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023**, sale al **35 per cento**, per le **imprese dotate di contatori con potenza pari almeno a 4,5 kW diverse dalle energivore**, e al **45 per cento**, per tutte le **altre imprese**.

Il *bonus* è riconosciuto se il prezzo dell'energia elettrica, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, ha **subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento**, rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del 2019.

Diversamente, spetta nell'**identica misura del 45 per cento**, sia alle **imprese a forte consumo di gas naturale (“gasivore”)** sia alle **imprese diverse**, un **credito di imposta calcolato sulla spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas**, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2023, **per usi energetici diversi da quelli termoelettrici**.

Tale credito di imposta è riconosciuto se il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media, relativa al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mi-gas (ossia, il mercato infragiornaliero) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, ha **subìto un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre del 2019**.

Il sesto comma prevede, inoltre, una **facilitazione in termini di calcolo**.

Infatti, al fine di semplificare i calcoli, per le imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica e a forte consumo di gas naturale, è previsto che, se nel quarto trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del quarto trimestre 2019, possono **richiedere al venditore una comunicazione**, in cui siano riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del *bonus* spettante per il primo trimestre 2023.

La comunicazione deve essere **predisposta ed inviata dal venditore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo** per il quale spetta il credito di imposta.

I crediti di imposta indicati, ai sensi del [comma 7](#):

- sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023**;
- non concorrono alla formazione del reddito di impresa;
- non concorrono alla formazione della base imponibile Irap;
- non rilevano ai fini della determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'[articolo 61 Tuir](#);
- non rilevano sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi, di cui all'[articolo 109, comma 5, Tuir](#);
- sono **cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che il cumulo non determini il superamento del costo sostenuto;
- sono **cedibili, solo interamente, a terzi**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di due ulteriori cessioni nei confronti di soggetti "vigilati" (banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia). Al fine di cedere i crediti, le imprese devono richiedere e ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza delle condizioni che danno diritto ai *bonus*.